



ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

Premesso che:

- la stagione estiva, a causa delle temperature particolarmente elevate, comporta un rischio di incendi spontanei e/o dolosi nei terreni infestati da sterpi, arbusti e vegetazione secca che oltre a causare danno all'ambiente ed al territorio, possono comportare un grave pregiudizio per la l'incolumità di persone e cose;
- nel territorio comunale sono presenti aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, con vegetazione arborea ed arbustiva frequentemente in stato di abbandono ed incuria da parte dei privati proprietari;

Visto:

- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 - Legge Quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, nei periodi di maggior rischio e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione;
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. testo Unico in materia ambientale;
- la Legge 6 febbraio 2014 n. 6 recante disposizioni urgenti, dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dispone il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- l'art. 7 bis, comma 1 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali - "Sanzioni Amministrative" in merito all'applicazione di sanzioni per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco (...)
- l'art. 54 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale" - in merito all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (...)"
- gli artt. 449 e 650 del C.P.
- il Decreto Dirigenziale n. 51 del 13/06/2019 – Direzione generale 18 – Lavori Pubblici e Protezione Civile – Regione Campania con cui si rendeva noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi delle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della Regione Campania nella stagione estiva 2019;

Richiamate

- le Raccomandazioni relative alle "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2020. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di

interfaccia, ed ai rischi conseguenti” a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 27 maggio 2020 .

ORDINA

1. Nel periodo dal 27 giugno al 30 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della Regione Campania. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree - ricadenti nel territorio comunale - è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni elemento territoriale utile per la corretta localizzazione dell'evento.
2. E' tassativamente vietato, nel periodo individuato al punto 1, in tutte: **“le aree boscate, agricole, arborate e /o cespugliate, orti, parchi e giardini pubblici e privati, ovvero, lungo le strade di competenza”** ricadenti in territorio comunale di:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
3. E' fatto divieto, altresì, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006.e s.m.i - durante il periodo di grave pericolosità per incendio di cui al punto 1 - di bruciare i residui vegetali e forestali.
4. I proprietari ed i conduttori - a qualsiasi titolo - di aree boscate, hanno l'obbligo di provvedere al decespugliamento laterale delle stesse, realizzando fasce protettive - di larghezza almeno di 5 metri - lungo tutto il perimetro dell'area di proprietà, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi, attraverso il fondo, alle aree circostanti e/o confinanti.
5. I proprietari e conduttori - a qualsiasi titolo - di aree agricole non coltivate, uliveti e vigneti, aree verdi urbane incolte, aree verdi annessi agli edifici residenziali ecc nonché tutte le rispettive pertinenze, ovvero, i responsabili di cantieri edili e stradali, strutture turistiche, artigianali e commerciali con relative aree pertinenziali, hanno l'obbligo di provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi verso aree limitrofe, strada e scarpate stradali.
6. I soggetti di cui ai commi 5 e 6 devono, inoltre, provvedere - a propria cura e spese - a mettere in atto minime misure di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti soprattutto in interventi di pulizia

(decespugliamento, taglio, rimozione rifiuti) di vegetazione infestante, sterpaglie e cespugli, siepi, rami sporgenti – che possano costituire veicolo di incendio – ai fini della tutela della pubblica incolumità.

7. I gestori delle strade di ogni ordine e tipo, nonché, i gestori delle linee ferrate, che attraversano il territorio comunale devono provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di almeno 10 metri su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione.

8. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore ai 6 m, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze

9. Le violazioni ai divieti e prescrizioni previsti ai punti precedenti saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, ovvero, dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge 353/2000, nonché degli artt. 449 e 650 del C.P. Sono fatte salve, altresì, tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

DISPONE

- che le Autorità locali competenti cui comunicare ogni elemento territoriale utile ad una corretta localizzazione di un fenomeno di incendio sono così individuate:

Vigili del Fuoco	n. telef. 115
Carabinieri Forestale Salerno	n. telef. <u>089 564 7600</u>
Polizia Municipale – Centrale Operativa	n. telef. 089/663111 – 089/753822
Polizia Provinciale	n. telef. 0893078111 - 3357109167
Stazione Carabinieri Salerno	n. telef. 089 225680
Polizia di Stato	n. telef. 089613111

- Le Forze di Polizia - sopra individuate – sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione e stretta osservanza della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che delle leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e nelle campagne perseguendo i trasgressori nei termini di legge ed adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

RENDE NOTO

- che la presente Ordinanza sarà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Salerno nonché pubblicata sul sito web del Comune di Salerno all'indirizzo <http://www.comune.salerno.it/>.

M A N D A

Ai Dirigenti delle strutture Comunali Ambiente, Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni, Polizia Municipale, Polizia Municipale - Protezione Civile, allo Staff Sindaco, ai Messi Notificatori, alla Prefettura di Salerno, alla Provincia di Salerno, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri Stazione di Salerno; al Comando Provinciale Vigili del Fuoco; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; al Gruppo Carabinieri Forestali di Salerno; al Comando Polizia Provinciale di Salerno, alla Questura di Salerno.

Salerno _____

IL SINDACO

arch. Vincenzo Napoli

